



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

n. R.G. procedimento unitario 122-1/2025

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 122-1/25 promosso da **Ciro Parrella**, [REDACTED], c.f. [REDACTED], c.f. PRRCRI73B19G812P, con domicilio eletto presso gli Avv.ti Valeria Manzo, c.f. MNZVLR83B68F839J, e Maria Rosaria Pontoriere, c.f. PNTMRS72E58B990W, mariarosariapontoriere@avvocatinapoli.legalmail.it, entrambe del Foro di Napoli (Na), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Manzo sito in Napoli (NA) alla Via A. Pitloo n. 7, tramite l'OCC incaricato, Avv. Mario Cianci, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento O.C.C. Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA);

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 17.04.2025 **Ciro Parrella** ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 45.897,74, garantisce la corresponsione, in favore dei creditori, di nn. 92 rate mensili di € 250,00, il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante.

Quanto, poi, al soddisfacimento dei creditori, il piano, così come articolato, prevede: 1) il pagamento del 100% dei creditori in prededuzione; 2) il pagamento del 50% dei creditori chirografari.

Con decreto depositato in data 05.05.2025 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano, ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **Ciro Parrella** ordinando che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura*

dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;" e disponendo che "entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie".

Con relazione depositata in data 29/05/2025 l'occ avv. Mario Cianci ha dato atto che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto di apertura della procedura, solo il creditore Deutsche Bank S.p.A ha fatto pervenire talune osservazioni in ordine alla proposta di ristrutturazione presentata, senza tuttavia opporsi formalmente all'omologa della proposta.

Con successivo provvedimento depositato in data 16/6/2025 il giudice, *"ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione delle parti e dei creditori interessati onde definire, in contraddittorio con i soggetti interessati, la natura delle opposizioni e verificare la ritualità, tempestività e/o ammissibilità delle stesse, in via preliminare alla pronuncia sull'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti"*, ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 23/09/2025 ore 10:00, onerando l'occ di provvedere alla comunicazione a tutti i creditori del provvedimento entro e non oltre il 23/07/2025, depositando in atti prova dell'avvenuta comunicazione ai creditori.

All'udienza del 23/09/2025 il giudice, nel riportarsi il ricorrente alla propria proposta insistendo nella richiesta di omologa, rilevata l'assenza di creditori proponenti formali contestazioni o opposizioni, ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

2. Il piano proposto da Citro Parrella può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 09/12/2024;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due*

ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte” (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCII, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente

prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, [REDACTED]

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dallo stesso indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla durata del piano, pari a circa 7 anni e 1/2, va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvergono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544).

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *"second chance"*, ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra *"chance"* e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia

specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche del debitore, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta, comunque, una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Va, infine, evidenziato come non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* ex art. 70 comma 7 CCII al fine di stabilire se la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che le uniche osservazioni formulate dal creditore Deutsche Bank S.p.A. non sono state cristallizzate in una formale opposizione all'omologa.

Vale, comunque, appena il caso di rilevare come le osservazioni sollevate, sia pure nella genericità della relativa formulazione, non si palesino fondate nel merito.

Quanto alla contestazione afferente alla mancata valutazione dell'alternativa liquidatoria, va evidenziato come l'occ nella propria relazione abbia debitamente esaminato tale profilo ponendo in rilievo la maggiore convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria *“tanto in relazione agli ulteriori costi di procedura, quanto all'incertezza dei tempi di realizzo e al quantum che i creditori potrebbero ottenere trattandosi, lo si rammenta, esclusivamente di creditori chirografari...Pertanto, tale soluzione non risulta essere solo la più conveniente rispetto ad altre ma anche l'unica strada realmente percorribile per soddisfare le pretese dei creditori con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori”* (cfr. relazione OCC).

Quanto, poi, alla contestazione attinente alla mancata inclusione nella proposta di ristrutturazione dei debiti del trattamento di fine rapporto che l'istante maturerà, va evidenziato come benché il TFR costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto (cfr. in tal senso Cass. 2018/19708) fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. in tal senso Cass. 2020/5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano del consumatore, esso potrà essere

incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori; in caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito, pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare, è, allo stato, inesigibile; esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore (cfr. in tal senso, Tribunale Napoli Nord, 13 Marzo 2023).

La mancata acquisizione della disponibilità del TFR da parte del ricorrente prima della presentazione della proposta determina, quale logico precipitato, che esso non possa essere considerato parte del patrimonio di cui lo stesso può disporre nell'ambito nel proprio progetto di ristrutturazione dei debiti, rendendo pertanto non pertinente anche tale profilo di contestazione.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Ciro Parrella**;
- **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;
- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 12.11.2025

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano